



Spettabile

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali

Divisione V- Procedure di valutazione VIA e VAS

Via C. Colombo, n. 44 - 00147 Roma

VA@pec.mite.gov.it

va-5@mase.gov.it

AEF/AMD/2023/GM/it

Comunicazione esito valutazione prot. MASE 0122324 del 26-07-2023 relativa alla istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 riguardante le Modifiche non sostanziali da apportare al "Progetto di modifica della Centrale Termoelettrica di Monfalcone" proposte da A2A Energiefuture s.p.a. [ID_VIP 9879] – Richiesta di riesame del provvedimento di valutazione ai sensi dell'art. 21-nonies, legge n. 241/1990

Lo scrivente Ing. Giuseppe Monteforte, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* di A2A Energiefuture s.p.a., C.F. 12883430154, con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano

Premesso che

Con Decreto n. 382 del 24/09/2021 Codesto Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di concerto con il Ministero della Cultura, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale ("VIA") in relazione ad un progetto di modifica della Centrale Termoelettrica di Monfalcone consistente nella realizzazione ed esercizio di un ciclo combinato di ultima generazione, alimentato a gas naturale, della potenza nominale di circa 860 MWe e di potenza termica di combustione di circa 1.354 MWt in sostituzione degli attuali gruppi a carbone ("Progetto").

In relazione al medesimo Progetto, con Decreto del MASE n. 55/02/2023, è stata rilasciata l'autorizzazione unica di cui all'art. 1, d.l. n. 7/2002 ed è in fase conclusiva il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'art. 29-ter, d. lgs. 152/2006.

Con istanza del 12/05/2023 (prot. MASE/77718 del 15/5/2023), ai sensi dell'art. 6, comma 9, d. lgs. 152/2006, A2A Energiefuture s.p.a. ha sottoposto a valutazione preliminare del MASE alcune proposte di **modifica non sostanziale** del Progetto predetto (le "Modifiche") aventi ad oggetto, in estrema sintesi:

- la realizzazione di un solo camino in luogo di due, con rinuncia all'esercizio a ciclo aperto e

A2A Energiefuture S.p.A.

Sede legale:

Corso di Porta Vittoria, 4 • 20122 Milano

Tel. +39 02 7720.1 • Fax +39 02 7720.3439

PEC a2a.energiefuture@pec.a2a.eu

Web www.a2aenergiefuture.eu

Capitale Sociale euro 50.000.000,00 i.v. socio unico

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Milano 09426250966

R.E.A. Milano n. 2089296

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.



conseguente significativa riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria e, conseguentemente, sulla salute umana (riduzione delle emissioni massiche annue di Ossidi di Azoto fino a un massimo di circa 700 t/anno);

- l'installazione, in sostituzione della caldaia a sviluppo orizzontale originariamente prevista, di una caldaia a recupero a tecnologia verticale, con migliori prestazioni energetiche;
- l'inserimento di rivestimenti e cabinati isolanti, con conseguente ulteriore riduzione dell'impatto acustico;
- una diversa dislocazione, all'interno della medesima area di progetto sottoposta a valutazione di impatto ambientale e già oggetto dell'Autorizzazione Unica, dei volumi occupati dagli impianti.

Le Modifiche in parola si sono rese necessarie, oltretutto per migliorare le prestazioni ambientali degli impianti, anche per ottemperare all'Accordo sulle misure di mitigazione e compensazione raggiunto con la Regione Friuli Venezia Giulia in data 02/05/2023 ed in ragione delle nuove evidenze di contaminazione riscontrate in una porzione (zona ex serbatoi S1, S2, S3) dell'area di progetto che hanno imposto di "traslare" gli impianti nella zona ex serbatoi S4/S5 **sempre all'interno della medesima area di progetto** sottoposta a valutazione di impatto ambientale e oggetto dell'Autorizzazione Unica, integralmente ricompresa nel confine della Centrale esistente.

Con la Comunicazione del 26/07/2023 di cui all'oggetto (la "Comunicazione"), il MASE ha riscontrato l'istanza del 15/05/2023 rilevando, innanzitutto, che *"Le modifiche proposte non riguardano la potenza elettrica e la potenza termica di combustione del ciclo combinato, che rimangono quelle del progetto autorizzato, dichiarate nell'ambito della VIA ministeriale"* e che esse *"non rientra[no] nella tipologia progettuale di cui all'articolo 6, comma 7, lettera d) del D.Lgs.152/2006"* che determinerebbe la sottoposizione a VIA.

Nondimeno, nella nota tecnica allegata alla Comunicazione, si osserva pure che *"Sono apportate importanti modifiche nella dislocazione degli impianti, nella forma e altezza degli edifici. L'impianto risulta maggiormente impattante dal punto di vista visivo: si evidenzia un'altezza maggiore di alcuni edifici, tra i quali emerge l'edificio D-locale pompe, che passa da 6 mt. a 18,5 mt. di altezza"*.

In conclusione, la nota tecnica *"ritiene che la modifica progettuale in oggetto rientri nella tipologia di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e, per tali progetti occorre, in accordo con il principio di precauzione, avviare un procedimento di verifica di applicabilità della VIA, ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.Lgs. 152/2006"*.

Le motivazioni addotte a giustificazione di tale conclusione sono oltremodo sintetiche:

"si evidenzia che la natura fortemente sommaria della valutazione preliminare accentua le esigenze di



cautela che presidiano le valutazioni ambientali. Nello specifico, dalla documentazione presentata dal proponente, emerge che l'intervento proposto comporta una quasi totale rivisitazione del progetto, che peraltro subisce una traslazione in area limitrofa.

Pertanto, sotto il profilo degli aspetti ambientali il livello di approfondimento delle analisi condotte nell'ambito della procedura di valutazione preliminare potrebbe essere inadeguato ad escludere la sussistenza di impatti ambientali negativi e significativi, inoltre l'attuale quadro prescrittivo delle precedenti valutazioni ambientali potrebbe non essere idoneo a monitorare gli effetti ambientali dell'impianto;

considerato che

*l'art. 6, comma 9, d. lgs. 152/2006 stabilisce che "Per le **modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda** del presente decreto, **fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d)**, il proponente, **in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi**, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale".*

*Il comma 9-bis del medesimo art. 6, d. lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021, stabilisce oggi che la procedura di Valutazione Preliminare è applicabile anche "Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le **varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi**".*

Dalle scarse motivazioni addotte da Codesto Ministero nella Comunicazione e nella nota tecnica allegata si desume che la principale ragione di "prudenza" che indurrebbe il Ministero ad imporre la verifica di assoggettabilità a VIA delle Modifiche proposte, considerando che non si modifica la potenza, vengono ridotti gli impatti emissivi, sono incrementati gli interventi per ridurre le emissioni sonore, etc., risiede nella proposta diversa dislocazione dei volumi occupati dagli impianti.

*In proposito, tuttavia, va sin d'ora evidenziato come, per un verso, **le Modifiche proposte siano già state sottoposte alla verifica di compatibilità paesaggistica di competenza regionale ai sensi dell'art. 146, d. lgs. 42/2004** e la Regione si è già espressa, in proposito, favorevolmente; per altro*



verso, **le norme sopra citate accordano all’Autorità competente 30 giorni per effettuare una valutazione, non di sommaria generica prudenza, ma di presumibile assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi.** Codesto Ministero non sembra, però, aver condotto alcuna istruttoria circa l’assenza di impatti ambientali aggiuntivi illustrata da A2A Energiefuture s.p.a. nella propria istanza e si è limitato, invece, a richiamare in maniera del tutto apodittica la presunta “totale rivisitazione del progetto” asseritamente proposta dalla Società ed il carattere sommario ed insufficiente della valutazione ad esso consentita.

Le conclusioni tratte da Codesto Spettabile MASE all’esito della valutazione effettuata nel merito dell’istanza del 12/05/2023, sono dunque, fondate su presupposti di diritto e di fatto che riteniamo non condivisibili per le ragioni meglio illustrate nel prosieguo.

Osservazione MASE n. 1

L’art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il proponente abbia facoltà di presentare una richiesta di valutazione preliminare esclusivamente “*per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del presente decreto...*”; si evidenzia che la natura fortemente sommaria della valutazione preliminare accentua le esigenze di cautela che presidiano le valutazioni ambientali. Nello specifico, dalla documentazione presentata dal proponente, emerge che l’intervento proposto comporta una quasi totale rivisitazione del progetto, che peraltro subisce una traslazione in area limitrofa.

Come sopra accennato, la valutazione affidata al MASE nei termini di cui all’art. 6 cit. non è sommaria ed ha invece un contenuto molto circoscritto che deve trovare riscontro nelle motivazioni del provvedimento adottato a conclusione delle valutazioni effettuate: il MASE infatti è chiamato a verificare se sia possibile escludere che la realizzazione o l’esercizio delle Modifiche determini impatti ambientali significativi negativi non già considerati in relazione al Progetto già sottoposto a VIA.

Il rationale di tale strumento normativo è proprio quello di non riattivare un nuovo procedimento di valutazione ambientale per progetti già valutati e autorizzati, e che subiscono prevedibili modifiche legate allo sviluppo ingegneristico, che passa da quello richiesto per la fase autorizzativa a quello di dettaglio/esecutivo - disponibile dopo l’assegnazione dell’ordine dell’impianto - che tiene conto degli standard del costruttore selezionato e degli eventuali vincoli realizzativi emersi nelle indagini di approfondimento del sito.

Si tenga inoltre presente che il progetto autorizzato riguarda un ciclo combinato con un turbogas di ultima generazione in grado di raggiungere rendimenti elevatissimi rispetto al parco di generazione termoelettrica installato. Tali macchine sono prodotte da pochissimi Costruttori, ognuno dei quali ha sviluppato un Turbogas con caratteristiche diverse e peculiari e la cui integrazione ottimale in un ciclo combinato comporta delle specifiche scelte progettuali sui componenti del ciclo a vapore. Nel caso di



Monfalcone il Costruttore selezionato ha indicato che la scelta ottimale, allo scopo di massimizzare il rendimento di impianto, per il progetto è la caldaia verticale piuttosto che quella orizzontale prevista col progetto autorizzato.

Le Modifiche proposte sono con tutta evidenza insuscettibili di determinare impatti ambientali significativi negativi. Esse infatti:

- non generano ulteriori impatti sulla qualità dell'aria, anzi li riducono significativamente rispetto al progetto autorizzato avendo eliminato lo scenario emissivo (relativo al ciclo aperto) a cui è associata una maggiore concentrazione di inquinanti e un rendimento di produzione elettrica inferiore di 20 punti percentuale rispetto a quello relativo al ciclo combinato;
- non generano impatti acustici aggiuntivi, prevedendo anzi ulteriori mitigazioni acustiche rispetto allo scenario autorizzato; a valle delle modifiche proposte continueranno ad essere garantiti i limiti previsti dalla normativa vigente;
- **non coinvolgono aree diverse da quelle già interessate dal Progetto sottoposto a VIA e oggetto dell'Autorizzazione Unica: i volumi sono stati, infatti, ridistribuiti all'interno della stessa area di intervento solo escludendo la porzione di area degli ex serbatoi S1-S2-S3.** Complessivamente all'interno della stessa area di intervento di circa 57.000 m² gli impianti verranno addirittura ridotti: essi occuperanno infatti una superficie complessiva di 18.200 m² rispetto a quella di 25.400 m² del progetto autorizzato;



Area di intervento del progetto autorizzato (perimetro rosso), con superficie occupata dai principali componenti dell'impianto nel progetto Autorizzato (retinato blu) e in quello Modificato (puntinato verde)



- non comportano alcuna modifica né in termini di consumi di risorse (acqua, materie prime, combustibili) né delle emissioni in ambiente idrico né della produzione di rifiuti rispetto al progetto autorizzato - e quindi alcun impatto aggiuntivo determinato da tali vettori di impatto ambientale;
- non generano impatti aggiuntivi sul paesaggio (sul punto v. oltre), preservando il concept architettonico del Progetto sottoposto a VIA ed adattandolo alla specificità dei macchinari del Costruttore selezionato, senza modificare il perimetro dell'area di progetto già sottoposta a VIA e oggetto dell'Autorizzazione Unica; come riscontrabile dai fotoinserti e dalle sezioni ambientali presentati a supporto dell'istanza di valutazione preliminare, le modifiche proposte sono trascurabili e tali da non incidere in alcun modo sullo stato di qualità paesaggistica del sito e dei territori limitrofi, fortemente connotati dalla presenza del porto, dell'industria cantieristica e delle altre realtà industriali presenti (come riscontrato dalla stessa Regione FVG, v. oltre);
- non comportano variazioni in termini di attività e durata del cantiere né dell'uso di risorse ed emissioni associati a tale fase.

L'assenza di impatti significativi e negativi è argomentata ed illustrata nella documentazione presentata a supporto dell'istanza di valutazione preliminare e si invita pertanto questo spettabile Ministero a volerne riesaminare il valore anche alla luce delle indicazioni normative sopra citate.

Osservazione MASE n. 2

Sono apportate importanti modifiche nella dislocazione degli impianti, nella forma e altezza degli edifici. L'impianto risulta maggiormente impattante dal punto di vista visivo: si evidenzia un'altezza maggiore di alcuni edifici, tra i quali emerge l'edificio D-locale pompe, che passa da 6 mt. a 18,5 mt. di altezza.

Come sopra accennato, proprio al fine di escludere o mitigare eventuali impatti sul paesaggio, le Modifiche sono state sottoposte a nuova autorizzazione paesaggistica e, in data 26/07/2023, la Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto alla Soprintendenza di pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica delle Modifiche con la seguente proposta motivata di accoglimento: *"Sotto il profilo paesaggistico, si ritiene che gli interventi in variante siano compatibili con le caratteristiche del paesaggio circostante che risulta già compromesso data la natura dell'area. Si propone quindi parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica."*

Sotto questo profilo, si rammenta inoltre che l'art. 6, comma 9-bis contempla tra le modifiche sottoponibili a Valutazione Preliminare anche "le estensioni" dei progetti autorizzati volendo con



questa sottolineatura far riferimento al rilievo fatto da codesto spettabile Ministero in merito all'aumento di volumetria dell'edificio D-locale pompe e in subordine alla traslazione del treno di potenza, sebbene, in realtà, tale spostamento sia interno all'area di intervento del progetto autorizzato.

Osservazione MASE n. 3

Pertanto, sotto il profilo degli aspetti ambientali il livello di approfondimento delle analisi condotte nell'ambito della procedura di valutazione preliminare potrebbe essere inadeguato ad escludere la sussistenza di impatti ambientali negativi e significativi, inoltre l'attuale quadro prescrittivo delle precedenti valutazioni ambientali potrebbe non essere idoneo a monitorare gli effetti ambientali dell'impianto.

Si riportano nuovamente di seguito le Modifiche proposte per come riassunte nella nota ministeriale:

- a) *eliminazione di uno dei due camini previsti di 60 mt. di altezza, il camino di by-pass dell'impianto in progetto, rinunciando all'assetto a ciclo aperto;*
- b) *installazione di una caldaia a recupero a tecnologia verticale, in sostituzione di quella a sviluppo orizzontale;*
- c) *inserimento di rivestimenti/cabinati per minimizzare ulteriormente l'impatto acustico.*
- d) *importanti modifiche nella dislocazione degli impianti, nella forma e altezza degli edifici. L'impianto risulta maggiormente impattante dal punto di vista visivo: si evidenzia un'altezza maggiore di alcuni edifici, tra i quali emerge l'edificio D-locale pompe, che passa da 6 mt. a 18,5 mt. di altezza.*

Come sopra ricordato, le modifiche di cui al punto a) generano un miglioramento degli impatti sulla qualità dell'aria e, conseguentemente sulla salute pubblica, rispetto allo scenario autorizzato; parimenti le modifiche di cui al punto c). Tali Modifiche migliorative non comportano, quindi, certamente la necessità di revisionare l'attuale quadro prescrittivo delle precedenti valutazioni ambientali che risulta pertanto idoneo a monitorare gli effetti ambientali dell'impianto anche a valle delle Modifiche.

Si desume invece che le preoccupazioni di Codesto Ministero riguardino i potenziali impatti generati dalle modifiche di cui ai punti b) e d) ovvero le "modifiche nella dislocazione degli impianti, nella forma e altezza degli edifici". Dato che l'entità delle dislocazioni – ribadiamo, contenute nell'area di intervento già prevista nel progetto autorizzato – è tale da non generare impatti ambientali maggiori e ulteriori rispetto a quelli del progetto autorizzato, desumiamo che l'incremento di impatto paventato riguardi la componente paesaggio. Avremmo quindi compreso che questo Spettabile Ministero assumesse la cautela in questo ambito prescrivendo in conclusione di valutazione l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. A tal proposito preme ricordare che la Società ha invero richiesto una nuova



autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione delle Modifiche proposte ed in data 26/07/2023 la Regione Friuli-Venezia Giulia si è già espressa positivamente.

Non si comprende quindi come le stesse modifiche di cui ai punti b) e d) sopra richiamati – che non generano impatti aggiuntivi sotto il profilo ambientale - possano comportare la necessità di revisionare il quadro prescrittivo, fatto salvo quanto sarà determinato in esito all'autorizzazione paesaggistica.

Osservazione MASE n. 4

Si ritiene che la modifica progettuale in oggetto rientri nella tipologia di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e, per tali progetti occorre, in accordo con il principio di precauzione, avviare un procedimento di verifica di applicabilità della VIA, ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Come sopra accennato, le Modifiche in parola rientrano inequivocabilmente tra le modifiche insuscettibili di determinare impatti ambientali significativi e negativi che, secondo l'art. 6, cit., escluderebbero la necessità di qualsivoglia valutazione ambientale aggiuntiva.

Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi in cui le Modifiche dovessero ritenersi potenzialmente generative di impatti negativi significativi, trattandosi appunto di "modifiche" e non del progetto di un nuovo impianto, esse andrebbero ricondotte, non tanto alla categoria degli "*a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*" ma tutt'al più a quella delle "*h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)*".

Anche sotto questo profilo, le conclusioni tratte nella nota tecnica allegata alla Comunicazione appaiono prive dei dovuti approfondimenti e di un'analisi obiettiva.

Come più volte sopra rilevato, comunque, il profilo principale di illegittimità della Comunicazione e della nota tecnica allegata risiede nella istruttoria carente e nella conseguente totale assenza di motivazione: il MASE non ha, infatti, in alcun modo esplicitato le ragioni per cui le Modifiche proposte potrebbero avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi non già considerati in sede di VIA.

* * *

In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la comunicazione di cui alla nota prot. MASE n. 0122324 del 26/07/2023 e la relazione ad essa allegata deve ritenersi illegittima in quanto sprovvista di idonea motivazione, carente dei necessari presupposti di fatto e di diritto nonché, in ogni caso, del tutto priva dei dovuti approfondimenti e di un'analisi obiettiva.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente



chiede

che codesto Spettabile Ministero provveda in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 a riesaminare l'istanza di A2A Energiefuture s.p.a. del 15/05/2023 sopra richiamata ed a rinnovare le proprie valutazioni nel merito.

Considerati i ritardi già accumulati nella conclusione del procedimento di VIA e, da ultimo, l'inosservanza del termine di cui all'art. 6, comma 9, d. lgs. 152/2006 si confida in un riscontro sollecito, riservandosi la Società sin d'ora di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, anche risarcitori. Ulteriori ritardi potrebbero pregiudicare, infatti, la capacità della scrivente società di rispettare i termini di consegna previsti dalla disciplina del *capacity market* – risultando il progetto di Monfalcone assegnatario di capacità nuova non autorizzata per 770 MW nell'ambito delle aste svoltesi a Febbraio 2022 – con conseguente gravissimo pregiudizio per la scrivente Società nonché per il regolare funzionamento del mercato elettrico, in considerazione della particolare situazione di crisi internazionale destinata ad avere ripercussioni ad oggi non prevedibili.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante

Ing. Giuseppe Monteforte

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)¹

¹ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.